

DAL MINISTERO DEL LAVORO- 31 DICEMBRE 2021 ORE 06:00

Associazioni di volontariato: come gestire correttamente le prestazioni di lavoro

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

In attesa che il Registro Unico Nazionale del Terzo settore acquisisca la piena operatività, anche la normativa del lavoro è interessata da un'opera di riesame per disciplinare il rapporto esistente fra l'ente associativo e i suoi volontari. Particolare attenzione va posta nel gestire le prestazioni lavorative tipiche del mondo del volontariato. In questo ambito, il Ministero del Lavoro, con la nota n. 18244 del 2021, ha pubblicato importanti chiarimenti per quanto riguarda i criteri di computo dei vincoli numerici relativi al rapporto lavoratori/volontari-associati, la nozione di lavoratore e il lavoro retribuito per gli associati delle ODV e delle APS.

Con il Codice del Terzo Settore il legislatore ha fornito una cornice unitaria nella quale ricomprendere **regimi** e **forme giuridiche adatte** a consentire e ad agevolare il corretto inquadramento e la **corretta gestione** degli enti. All'interno di questo perimetro, il Codice presenta elementi comuni all'intero complesso, ma anche una varietà di tipologie e di assetti possibili nel cui ambito ciascun ente è chiamato ad individuare la tipologia organizzativa più idonea per svolgere le attività prescelte e per la realizzazione delle proprie finalità.

Leggi anche

- <rich-sito

url="Terzo%20settore:%20disponibile%20online%20il%20sistema%20del%20RUNTS">Terzo settore: disponibile online il sistema del RUNTS</rich-sito>

- [RUNTS: dalla trasmigrazione alla definitiva iscrizione degli ETS. Le date da ricordare](#)

Terzo settore: revisione delle norme sul lavoro, dubbi e incertezze degli operatori

In attesa che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) acquisisca la piena operatività, anche la normativa del lavoro è coinvolta in un'opera di riesame e revisione finalizzata fra l'altro a rendere più chiaro possibile il rapporto esistente fra l'ente del terzo settore e l'individuo che rende la propria opera a favore dello stesso. Sullo sfondo della riforma, restano infatti ben presenti i principi che regolano la generalità dei rapporti di lavoro: i responsabili degli enti devono quindi mettere a fuoco quegli elementi che consentono di fruire delle prestazioni lavorative che caratterizzano il volontariato e il Terzo settore, **evitando** di cadere nelle condizioni tipiche del **lavoro retribuito** e dei conseguenti **obblighi contributivi e fiscali**.

Leggi anche [RUNTS: le regole per iscrivere gli enti con e senza personalità giuridica](#)

In questo ambito e soprattutto al fine di fornire **chiarimenti** in ordine alle **procedure di accesso al RUNTS**, il **Ministero del Lavoro, con la nota n. 18244 del 30 novembre 2021**, ha pubblicato importanti indicazioni di dettaglio rispetto alle quali gli operatori si stavano interrogavano.

Rapporto lavoratori/volontari-associati: vincoli numerici, criteri di

computo

Il primo chiarimento ministeriale definisce il criterio da utilizzare ai fini del computo delle percentuali previste dagli artt. 33, comma 1, e 36 ultimo periodo del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale).

Come noto, le ODV e le APS sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono prevalentemente in favore di terzi una o più attività fra quelle indicate nell'art. 5 del CTS, e si caratterizzano per il fatto di avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle rispettive attività, dell'operato volontario dei propri associati diretti e indiretti.

In questo contesto, la costituzione dei rapporti di lavoro incontra **vincoli funzionali**: si pensi al cosiddetto "*salary gap*" ed ai limiti retributivi previsti per gli amministratori, per le cariche sociali, per i lavoratori subordinati o autonomi, che, se superati, possono configurare una distribuzione indiretta di utili.

I **vincoli numerici** sono invece riferiti, appunto, al numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (ODV e APS) o al 5% del numero degli associati (solo APS).

A questo riguardo, il Ministero del Lavoro ammette l'utilizzo del **criterio** di computo "**per teste**" o "**capitario**", facendo riferimento al numero dei volontari iscritti nell'apposito registro dell'associazione ed eventualmente in quelli degli enti aderenti. Questo criterio, come indirettamente ammette lo stesso Ministero, è utilizzabile nonostante si presti a qualche eccessiva semplificazione, se si considera quanto possa essere variabile l'apporto e l'impegno che ciascun volontario può fornire all'ente a cui fa riferimento.

Il Ministero evidenzia anche come questo criterio sia differente da quello utilizzato ai fini del calcolo dei costi (previsto dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107) in tema di attività diverse, a causa del differente ambito entro cui i due criteri sono applicati. Nel secondo caso, al fine di mettere a fuoco l'elemento funzionale che si riferisce allo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, riconduce l'apporto volontario ad una dimensione economica misurabile (il numero di ore/uomo di attività di volontariato effettivamente svolta, poi moltiplicato per la retribuzione oraria lorda ricavabile dai contratti collettivi) per documentare scrupolosamente l'eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti.

Nozione di lavoratore

Nell'ambito delle numerose informazioni richieste dalle procedure di iscrizione al RUNTS (D.M. 15 settembre 2020, n. 106, art. 8), il secondo importante chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro riguarda la nozione di lavoratore da utilizzare ai fini del **computo** del **numero dei soci o associati** cui è riconosciuto il **diritto di voto** nelle ODV e nelle APS.

A questi fini, la definizione di "lavoratore" fa riferimento ai soggetti dotati di una **posizione previdenziale**, (quindi lavoratori dipendenti e parasubordinati), con esclusione dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.

Il dato **non deve tenere in considerazione** i cosiddetti "**comandati o distaccati out**" ovvero coloro che, pur essendo titolari di rapporto di lavoro con l'associazione, si trovano in posizione di comando presso altro ente; il Ministero indica, ad esempio, gli istituti di patronato che possono avvalersi di lavoratori dipendenti delle organizzazioni promotrici comandati con provvedimento notificato alle competenti amministrazioni; tali soggetti devono essere esclusi dal computo, a condizione che i comandi e i distacchi siano adeguatamente formalizzati, documentabili, ed effettuati nel rispetto delle previsioni di legge. Viceversa, sono da **includere** i cosiddetti "**comandati/distaccati in**", in quanto operanti effettivamente all'interno dell'ente e in grado di incidere sullo svolgimento delle attività della associazione.

Eventuali verifiche circa la sussistenza di tali condizioni non saranno effettuate dagli uffici del RUNTS nel corso del procedimento di iscrizione o a seguito di comunicazione degli

aggiornamenti periodici dei dati, ma potranno essere disposte in occasione di eventuali accertamenti d'ufficio.

Retribuzione per gli associati delle ODV e delle APS

Il terzo importante chiarimento ministeriale viene fornito riguardo la possibilità che gli associati di una Organizzazione Di Volontariato svolgano per conto della stessa una prestazione lavorativa retribuita di natura dipendente o autonoma.

Il Ministero a questo riguardo richiama i fondamentali che hanno guidato la definizione della disciplina nel CTS, ricordando che, accanto ad alcuni principi di carattere generale, il CTS definisce alcune disposizioni particolari con il chiaro intento di differenziarne la disciplina.

La regola generale, infatti, da un lato consente agli ETS di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività a fronte del semplice obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, mentre sul versante opposto le imprese sociali possono avvalersi di volontari, ma le relative **prestazioni non** possono rivestire **carattere di sostituibilità** rispetto a quelle dei **lavoratori**.

A carico delle ODV e delle APS, invece, nell'ambito delle associazioni del Terzo settore, è definito il requisito della necessaria **prevalenza dell'opera dei volontari associati**, e solo per esse opera il conseguente limite al ricorso a prestazioni retribuite.

In particolare, le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente **nei limiti** necessari al loro **regolare funzionamento** oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ed il numero dei lavoratori impiegati nell'attività **non** può essere **superiore al 50%** del numero dei **volontari**. Le Associazioni di Promozione Sociale, a loro volta, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e, in ogni caso, come visto in precedenza, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al **5%** del numero degli **associati**.

L'analisi complessiva evidenzia dunque due distinte disposizioni aventi carattere speciale: la norma che consente alle APS di avvalersi delle prestazioni lavorative retribuite dei propri associati (art. 36) non è equivalente a quella che disciplina le ODV (art. 33); conseguentemente, l'estensione alle ODV della facoltà consentita alle APS non è possibile e non è quindi legittimata la piena equiparazione dei due regimi, stante la differente formulazione delle relative disposizioni.